

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **219/1987** (ECLI:IT:COST:1987:219)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **26/03/1987**; Decisione del **03/06/1987**

Deposito del **08/06/1987**; Pubblicazione in G. U. **08/07/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4359**

Atti decisi:

N. 219

ORDINANZA 3-8 GIUGNO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma, della legge della regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975 n. 30 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione Emilia-Romagna) promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1985 dal Pretore di Forlì nel procedimento civile vertente tra Vetere Pierina, il Comune di Forlì e la regione Emilia-Romagna, pervenuta alla Corte il 4 settembre 1986, iscritta al n. 652 del Registro Ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, 1^a Serie Speciale, del 19 novembre 1986;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che il Pretore di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma della legge della regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975 n. 30 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione Emilia-Romagna) laddove prevede, per il recupero del credito della regione corrispondente agli oneri relativi all'assistenza sanitaria erogata, il ricorso alla procedura coattiva di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Considerato che identica questione è già stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 304 del 1986;

che l'ordinanza del Pretore di Forlì non adduce motivi nuovi rispetto a quelli già considerati;

Visti gli artt. 26, secondo comma della L. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto comma della legge della regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975 n. 30 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla regione Emilia-Romagna) sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 117, primo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.